Sanzioni penali/1

Niente omesso versamento con rate in corso o decadenza per cifre basse

Data di sussistenza del reato unificata tra Iva e ritenute: il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione

Pagina a cura di Laura Ambrosi Antonio Iorio

i alleggerisce la rilevanza penale degli omessi versamenti delle ritenute, dell'Iva e delle indebite compensazioni di crediti non spettanti. In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (la 111/2023), il Dlgs sulle sanzioni approvato in prima lettura dal Governo cambia il perimetro di queste fattispecie penali illecite.

Omesse ritenute e Iva

La scadenza di adempimento per entrambi gli illeciti va al 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Attualmente la verifica della sussistenza del reato per l'Iva va fatta alla data dell'acconto relativo all'anno successivo a quello in cui l'Iva è stata omessa e alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta per le ritenute non versate.

Esemplificando: per l'Iva non versata nel 2023, la verifica va fatta al 27 dicembre 2024, mentre per le ritenute non versate nel 2023, la data rilevante è il 31 ottobre 2024. In futuro in entrambele ipotesi la scadenza sarà il 31 dicembre 2025.

Omessi versamenti

Per la sussistenza dei delitti di omesso versamento sono previste, rispetto a oggi, due ulteriori condizioni (verosimilmente alternative):

- 1 non deve essere in corso la rateazione;
- 2 in caso di decadenza dalla rateazione, l'ammontare residuo del debito deve essere su-

periore a 75.000 euro per l'Iva e 50.000 per le ritenute.

In entrambe le ipotesi, tuttavia, non viene previsto rispetto a quale data la rateazione debba essere in corso e il debito residuo (conseguente a decadenza dalla rateazione) debba essere superiore a 75.000 o 50.000 euro.

In assenza di specifiche previsioni, si dovrebbe presumere che la data di riferimento sia quella di consumazione del reato: 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e non quello di accertamento dell'illecito.

Tuttavia, in questo caso (riferimento al 31 dicembre) non è chiaro come possa operare per la condizione del debito residuo inferiore a 75.000 o 50.000 euro per effetto della decadenza dalla rateazione.

Ed infatti i reati in questione si consumano con la condotta omissiva "sopra soglia" alla data di scadenza.

Nella specie, se al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per effetto di rateazione decaduta il debito residuo fosse inferiore alla soglia di punibilità (250.000 euro per l'Iva e 150.000 per le ritenute), il reato non sussisterebbe.

Mal si comprende, quindi, l'operatività della previsione del debito residuo inferiore a 75.000 euro 0 50.000 euro, prevista dalla norma.

Il reato infatti non sussisterebbe comunque, nemmeno se il debito fosse superiore (ma fino alla soglia di 250.000 per l'Iva e 150.000 per le ritenute) in quanto alla scadenza (31 dicembre) il contribuente avrebbe comunque un debito "sotto soglia". Esattamente come avviene oggi se l'interessato, prima della scadenza prevista, versi parte delle somme collocandosi sotto la soglia di rilevanza penale.

Indebita compensazione

Viene introdotta una nozione ad hoc dei crediti spettanti, non spettanti ed inesistenti (si veda anche la pagina 12). Sono spettanti i crediti fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza. Sono non spettanti i crediti:

- 1 fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità;
- 2 utilizzati in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti;
- 3 per la relativa eccedenza, fruiti in misura superiore a quella prevista.

Sono inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi.

Per i crediti non spettanti viene esclusa infine la punibilità quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA